

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**FIORI.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

San Salvo, cittadina di circa 18.000 abitanti in provincia di Chieti, è stata amministrata dal 1994 al 24 maggio 1998 dai Democratici di Sinistra e Rifondazione Comunista;

per il 24 maggio 1998 sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale;

per tale occasione la Corte d'appello di L'Aquila ha nominato i 26 presidenti di seggio occorrenti, di cui n. 7 con residenza in San Salvo ed al seggio n. 10 un funzionario della Corte d'appello, addetto all'ufficio preposto alle nomine dei presidenti, nella persona di Fabiani Angelo;

in data 6 maggio 1998 alcuni candidati facenti capo al Polo della Libertà chiedevano al Presidente della Corte d'appello di L'Aquila di « riconsiderare le nomine dei Presidenti di seggio nominati per San Salvo, almeno quelle inerenti i residenti in San Salvo in quanto tutti interessati alla consultazione elettorale (uno era cognato del sindaco uscente e ricandidato per i DS, un altro era sorella di un assessore uscente e ricandidato nella lista dei DS, altre due membri del direttivo dei DS, altri con cariche politiche all'interno dei DS) »;

tale richiesta veniva respinta dalla Corte d'appello che ha dichiarato, in data 21 maggio 1998, solo quattro giorni prima della consultazione, « non luogo a provvedersi sulla richiesta avanzata dai candidati del comune di S. Salvo »;

nel seggio elettorale n. 10 — ove era Presidente il predetto funzionario della Corte d'appello di L'Aquila — lo stesso, durante le operazioni di voto, verso le ore 19,30 sospendendo la votazione, avrebbe

aperto l'urna contenente le schede votate, contro il parere di alcuni componenti il seggio, leggendo un congruo numero di schede votate, provvedendo, successivamente, a richiudere e sigillare nuovamente l'urna per continuare la votazione, senza che dell'episodio venisse fatta menzione alcuna nei verbali del seggio; per cui, l'Ufficio centrale elettorale ha proceduto alla proclamazione degli eletti non avendo trovato alcuna traccia di irregolarità nei verbali;

corre voce a San Salvo che il predetto presidente della sezione n. 10 si sia recato, accompagnato da un noto penalista locale e da altra non identificata persona, il giorno seguente lo scrutinio, alla locale stazione dei carabinieri per rendere dichiarazione spontanea circa l'episodio al fine di dichiarare la sua buona fede;

l'accaduto è quanto meno singolare in quanto il Fabiani sarebbe dipendente del ministero di grazia e giustizia con la qualifica di cancelliere in servizio presso la Corte d'appello di L'Aquila nell'ufficio centrale elettorale e non nuovo all'incarico di presidente di seggio;

per questo episodio è stato proposto ricorso al Tar Abruzzo — sezione staccata di Pescara — il quale, in data 5 novembre 1998, « ha accolto il ricorso e ha annullato le operazioni elettorali limitatamente alle operazioni della Sezione elettorale n. 10, annullando, altresì, l'atto di proclamazione degli eletti » —;

se le illegittimità accertate dal Tar Pescara al seggio n. 10, potrebbero sussistere anche negli altri seggi i cui presidenti sono stati contestati subito dopo la nomina, anche in considerazione del fatto che a San Salvo ci sono state 401 schede nulle, pari al 3,47 per cento e il riconfermato sindaco DS è stato eletto al primo turno solo per 23 voti; sarebbe pertanto auspicabile l'annullamento totale delle elezioni svolte il 24 maggio 1998 al fine di rendere il risultato trasparente ed inalterato;

se risultino promossi ricorsi per l'annullamento dei risultati elettorali delle sezioni i cui presidenti sono stati contestati;

se di quanto accaduto al seggio n. 10 sia stata investita la magistratura al fine di accertare eventuali responsabilità penali ed amministrative a carico del presidente Fabiani. (3-03159)

PEZZOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il ministero delle finanze, in questi giorni, sta notificando in Veneto e Friuli numerosi accertamenti relativi ai redditi da fabbricati per l'anno 1992;

l'azione degli uffici, anche in questo caso, è stata sistematicamente improntata all'accertare apoditticamente redditi per importi superiori a quelli dichiarati a conseguire, dunque, — *contrariis reiectis* — la comminazione delle corrispondenti sanzioni edittali;

in verità, a quell'epoca i contribuenti calcolarono e dichiararono correttamente i redditi sottoposti ora ad accertamento, basandosi sul metodo giuridicamente riconosciuto della «rendita presunta», né potendo fare altrimenti in quanto non fu comunicata in tempo utile, dagli uffici competenti, la rendita effettiva;

per l'ennesima volta si sottopongono i contribuenti, a causa d'inefficienza interna all'amministrazione, all'onere di dover comprovare la correttezza del proprio comportamento, assumendosi tutti i costi relativi, con un'evidente scorrettezza e sostanziale ingiustizia di fondo da parte dello Stato —:

se non ritenga di poter intervenire tempestivamente onde evitare il ripetersi di situazioni già viste in passato e che tanto discredito hanno causato alle istituzioni nella pubblica opinione. (3-03168)

GARRA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel ha in progetto di sostituire alle quattordici zone attuali presenti in Sicilia sei strutture territoriali, chiamate « esercizi

rete », da attivare nelle città di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Siracusa e Trapani;

gli attuali presidi hanno sede non solo nei capoluoghi di provincia ma anche nei grossi centri non capoluoghi siti all'interno dell'isola (ad esempio a Caltagirone);

la contrazione delle quattordici zone in sei strutture arrecherà evidenti disagi nei confronti dei cittadini interessati;

è evidente che vi sarà per i centri già sede di zona una penalizzazione con perdita di posti di lavoro ed un aggravio per l'utenza che dovrà accedere ad alcuno dei comuni sede di esercizio specialmente per le tante pratiche attinenti ad utenze speciali, impianti industriali ed artigianali e per questioni legali;

nel caso della soppressione della zona di Caltagirone (che serve ben quindici comuni all'interno della Sicilia), l'evento si pone come ennesimo fattore di depauperamento di una zona denominata il « profondo sud » della provincia di Catania, centro dalla quale la distanza media dei quindici comuni è di oltre 60 chilometri —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interrogato;

se rientri nella politica industriale del Governo l'eliminazione dalle zone depresse persino delle infrastrutture esistenti, come nel caso dell'Enel in Sicilia. (3-03169)

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Catello Rapacciuolo è detenuto da 15 mesi in stato di custodia cautelare presso la casa circondariale di Vallo della Lucania (Salerno) in quanto accusato di associazione a delinquere finalizzata al compimento di atti di violenza sessuale su minori (procedimento n. 3289 del 1997);

il 15 luglio 1998, durante la deposizione protetta dei minori che avrebbero testimoniato contro il Rapacciuolo, si è appreso che erano state compiute da parte dei carabinieri di Torre Annunziata delle

indagini a carico dello stesso che i pubblici ministeri incaricati, il dottor Cascone e la dottoressa Picardi, hanno negato fossero state autorizzate dalla Procura;

tali indagini, effettuate il 30 luglio 1997, quindici giorni prima che il Rapacciuolo fosse indagato ufficialmente, sarebbero consistite nell'effettuare un riconoscimento illegale dello stesso con l'utilizzo di un veicolo protetto in dotazione all'Arma dei Carabinieri che avrebbe consentito la visualizzazione dell'imputato da parte dei bambini;

nell'udienza del 28 ottobre scorso, presso il Tribunale di Torre Annunziata, V sezione penale, la deposizione del maresciallo dei carabinieri, Michele Camerino, è stata interrotta dal pubblico ministero, il dottor Cascone che ha reso noto al collegio giudicante che il maresciallo era sottoposto a procedimento penale per il reato di falso in atto pubblico per aver compiuto quelle indagini non autorizzate dalla procura;

le descrizioni e le ricostruzioni offerte dai bambini, nel corso delle audizioni protette svolte il 23 e 24 luglio 1997, inoltre, risultano contraddittorie e discordanti, poiché offrono versioni difformi circa l'identità della persona che scattava le fotografie;

il 5 giugno 1998, la Corte di cassazione, V sezione penale, ha annullato, rinviandola per il riesame al tribunale di Napoli, l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 6 settembre 1997 dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata;

le motivazioni su cui si fondava la pronuncia della Corte di cassazione riguardavano le seguenti considerazioni: *a)* che fosse « pura illazione » che il Rapacciuolo si facesse denominare Francesco (il nome che i bambini di ricordavano come quello del fotografo) per non farsi riconoscere, essendo « indiscusso che si chiama Catello »; *b)* che nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari non « si dice perché e con quali modalità si pervenga in sede di indagini a sottoporre l'indagato in effige

all'attenzione dei minori » non menzionando l'ordinanza « acquisizioni storiche di contorno (per esempio circa rapporti con altri indagati) e non dice di acquisizioni di prova generica (materiale fotografico pertinente) a suo carico »; *c)* che « è evidente perché la discordia delle preventive descrizioni circa l'indagato doveva essere analizzata compiutamente, vieppiù che la stessa ordinanza riporta brani di altro provvedimento di riesame dal quale si desumono forti limiti di attendibilità dei minori, circa attribuzioni di fatti a taluno e proprio per i traumi subiti »;

la Corte di cassazione concludeva sottolineando che « non valutate puntualmente le dichiarazioni a monte e, insomma, compiutamente, i riferimenti dei piccoli testi al comportamento dell'indagato, e non menzionate altre acquisizioni, risulta anche meramente congetturale, sulla base dei soli riconoscimenti fotografici, ancorché ritenuti affidabili, ogni ulteriore implicazione circa il sostenuto ruolo di Rapacciuolo nell'associazione », ritenendosi, per « tali carenze e palesi incongruenze di motivazione » la necessità di un nuovo esame dell'ordinanza di custodia cautelare;

il tribunale di Napoli, sezione feriale, con decisione dell'11 agosto 1998, ha solo parzialmente riformato l'ordinanza precisando che « ricorre pur sempre una rilevantissima esigenza cautelare » a carico del Rapacciuolo in relazione alle ipotesi delittuose residuali rispetto a quella associativa, « essendo desumibili dalle specifiche circostanze e modalità dei fatti in questione, indicative di una assai elevata capacità offensiva dell'indagato che non ha esitato a cooperare nella realizzazione di reati gravissimi contro soggetti posti in evidente inferiorità » e riflettendosi « inevitabilmente, anche sul giudizio circa la personalità dell'indagato medesimo, la quale deve necessariamente assumere connotati di forte negatività »;

il 5 novembre 1998, il tribunale di Torre Annunziata, I sezione penale, in sede di istanza presentata dal Rapacciuolo con

la quale veniva richiesta la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare ha ritenuto che « non sono intervenuti elementi nuovi idonei a far ritenere modificato il quadro cautelare e che permangono inalterate le pregnanti esigenze di tipo special-preventivo fondanti il provvedimento restrittivo »;

episodi come quello che riguarda il signor Rapacciuolo rivelano come frequentemente, nel corso delle attività investigative, gli organi inquirenti finiscano per pretermettere le regole che presiedono alle modalità di indagine con gravi ripercussioni sull'immagine e sulla dignità degli indagati;

occorre verificare la regolarità delle modalità con le quali sono state svolte le

indagini che hanno condotto all'arresto del Rapacciuolo, specialmente se si considera il severo giudizio espresso dalla Corte di cassazione e il fatto che, pur in presenza del rinvio dell'ordinanza di custodia cautelare per il riesame, il signor Rapacciuolo si trova tuttora in stato di detenzione e nonostante il procedimento penale a carico di un agente della polizia giudiziaria per aver compiuto delle indagini non autorizzate dalla procura;

è indispensabile che, nel corso delle indagini, gli organi inquirenti rispettino i principi dell'ordinamento a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo —:

se non intenda avvalersi dei poteri ispettivi che l'ordinamento gli assegna per fare chiarezza sulla vicenda. (3-03170)